

N.R.G. 24-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI D'IMPRESA

24-1/2024 P.U.

La Giudice delegata

nella procedura ex artt. 66 e ss c.c.i.i., rubricata al n. 24-1/2024 R.G.P.U. instaurata ad iniziativa di Aniello Parente (C.F. PRNNLL56P22L328G), [REDACTED] Concetta Di Paola (C.F. DPLCCT58S42L219C), [REDACTED] e difesi dagli avv.ti Davide Tarantini e Filomena Baldino in virtù di procura in atti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.02.2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato il 14.2.2024 Aniello Parente e Concetta Di Paola, rappresentando una debitoria di € 164.574,53 (comprensiva dei costi della procedura), hanno proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 c.c.i.i. (successivamente integrato il 16.4.2024 e 24.7.2024) che prevede il versamento della complessiva somma di € 118.427,54 in 171 rate mensili da € 700,00 e ultime due da € 605,53 e € 613,11 a partire dal 01.06.2024 sino al 17.09.2038. Il piano consente il pagamento integrale dei crediti prededucibili, ipotecari e privilegiati, del 10% del credito chirografario (Intesa San Paolo), del 50% del creditore chirografario (Comune di Trani), del 10% del creditore chirografario (BNL).

L'OCC, avv. Rosa Loreto Santangelo, ha espresso parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione del debito proposto.

Con decreto del 22.02.2024 è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 216/2022.



Nel presente procedimento non è pervenuta alcuna opposizione da parte dei creditori. Solo Agenzia delle Entrate-Riscossione ha inviato una dichiarazione di credito.

A seguito delle osservazioni presentate dal creditore chirografario, Agenzia delle Entrate-Riscossione, i ricorrenti hanno provveduto a modificare il piano.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

La proposta formulata dai ricorrenti è ammissibile ricorrendo i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti: 1. dal punto di vista soggettivo, i ricorrenti sono soggetti non fallibili che hanno assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019; 2. dal punto di vista oggettivo, sussiste anche la situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovvero sia in stato di crisi o di insolvenza riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC.

Occorre evidenziare che la nozione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 lettera c) c.c.i.i. è quella di stato di crisi o di insolvenza del consumatore, professionista, dell'imprenditore minore, agricolo. La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo "*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*", e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo "*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*". Il caso di specie rientra nelle ipotesi indicate. La situazione di sovraindebitamento dei ricorrenti ha origine nel contratto di mutuo contratto per l'acquisto della casa da adibirsi ad abitazione del nucleo familiare e nei gravi problemi di salute della terzogenita che hanno comportato un aggravio di spese e alterato pesantemente la quotidianità e serenità dei ricorrenti. A queste situazioni si aggiungono le alterne vicende lavorative del ricorrente, sfociate nel licenziamento nel 2013, che hanno comportato il definitivo squilibrio economico-finanziario per l'intera famiglia.

I ricorrenti, inoltre, non risultano avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedimenti di composizione della crisi, né risultano essere stati esdebitati o aver beneficiato della esdebitazione per due volte. Inoltre, non emergono, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare. Si precisa che i ricorrenti sono riusciti a pagare il contratto di mutuo sino a febbraio 2013, fino a qualche mese dopo la perdita di lavoro di Parente Aniello. Inoltre, con il riconoscimento del diritto alla pensione del



ricorrente nel 2019 sono ricominciati i pagamenti in modo regolare delle rate a scadere e non più di quelle pregresse; elementi sintomatici della condotta responsabile ed oculata nella gestione delle spese degli istanti. Pertanto, l'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi rovinosi o improvvidi dei debitori.

In ordine alla durata del piano, non ci si può esimere dal rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. n. 27544/2019). Tale conclusione trova fondamento nel principio ispiratore della procedura della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento.

Come innanzi accennato, la residenza coniugale è oggetto di procedura esecutiva immobiliare (n. 216/2022 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Trani). Il prezzo base d'asta individuato nella perizia di stima risulta pari ad € 197.524,24, con offerta minima pari ad € 148.143,18. Se ne evince che l'eventuale vendita dell'immobile realizzerebbe un ricavato non superiore alla somma proposta dal presente piano ai creditori.

Nel caso di specie, pur considerando che il valore del bene sottoposto a procedura esecutiva ha un valore di circa € 197.524,24, è noto che con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, sarebbe difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi; anzi, generalmente, il creditore ottiene una somma inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma 2, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa dei diversi tentativi di vendita che verrebbero effettuati prima della aggiudicazione, anche tenendo conto della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato.

Considerato che l'offerta minima di acquisto ammonterebbe ad € 148.143,18 circa e che normalmente sono necessari almeno due esperimenti d'asta per l'aggiudicazione, oltre ai costi della procedura e ai compensi per il delegato, risulta che, essendo stato proposto il pagamento di € 118.427,54 con il soddisfacimento al 100% creditore ipotecario, si reputa equilibrato, nel caso di specie, il sacrificio dei creditori rispetto alla dilazione temporale proposta, così ritenendo ammissibile il piano rispetto all'alternativa liquidatoria.



Ciò premesso, ad avviso del Tribunale, essendo il piano più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, alla luce di quanto fin qui esposto ed osservato, è possibile omologare il piano oggetto del presente procedimento.

Non deve farsi luogo al regolamento delle spese di lite della presente procedura, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cf. Tribunale di Verona, 20 luglio 2016).

P.Q.M.

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti Aniello Parente (C.F. PRNNLL56P22L328G) e Concetta Di Paola (C.F. DPLCCT58S42L219C);
- 2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
- 3) dispone il divieto per i ricorrenti di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 5) dispone che il professionista nominato dagli OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- 6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
- 7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale di Trani ovvero sul portale dei fallimenti del medesimo Tribunale.

Nulla sulle spese.

Trani, 28 febbraio 2025

La Giudice
Maria Azzurra Guerra

